

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAOTTO alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis. Valenza.

E' presente il Presidente:

BUZIO ANGELO

e sono presenti i Consiglieri:

BERTOLOTTI PIERO

BUZIO MAURO

CAVALLI PAOLO

FACIOLI MARINA

ROSELLI MICHELE

Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di 5 Soci su numero 7 Soci componenti il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.

Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:

- 1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
- 2) Approvazioni Soci Effettivi
- 3) Sospensione attività del Taekwondo
- 4) Rinuncia Socio Sostenitore Atia Naceur e Patrucco Carlo
- 5) Rinnovo Contratto di lavoro di Alena Shleiko
- 6) Varie

Punto 1

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato all'unanimità

Punto 2

Il Consiglio, prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data odierna, valutati con attenzione i nominativi, vengono approvate all'unanimità.

Punto 3

Valutata la situazione economica e preso atto che le attività istituzionali legate ai programmi della Federazione Ginnastica d'Italia richiedono spazi crescenti per essere svolte a livelli adeguati, il Consiglio Direttivo, se pur con dispiacere, decide di sospendere l'attività del Taekwondo.

Punto 4

Il Presidente informa il Direttivo che il Socio Atia Neceur venuto a conoscenza che l'Associazione era intenzionata a sospendere l'attività del Taekwondo ha deciso di dimettersi da Socio Sostenitore. Tale volontà è stata espressa verbalmente direttamente al Presidente. Il Consiglio ne prende atto e incarica il Segretario perché provveda a depennare dal Libro Soci Sostenitori Atia Naceur. Così come prende atto della volontà di Carlo Patrucco di non far più parte dell'Associazione in qualità di Socio Sostenitore. Anche in questo caso il Segretario viene incaricato di depennarlo dal Libro Soci.

## Punto 5

Il Presidente mette in evidenza la preparazione della tecnica Alena Shleiko che in pochi anni ha consentito alla nostra Associazione di raggiungere ottimi risultati agonistici nella sezione della Ginnastica Ritmica sia a livello regionale che interregionale oltre che nazionale. La tecnica ha poi dato un impulso a tutto il settore giovanile dell'Associazione ed inoltre, sta formando una nuova leva di allenatrici, indispensabili per una valida preparazione delle atlete anche in futuro. Per tali ragioni propone di rinnovare il contratto di lavoro della suddetta tecnica per il periodo 01.01.2009 al 31.01.2017.

Il Presidente da lettura del Contratto:

**La A.S.Dil. A.S. Ginnastica Valentia** Via Michelangelo, 3 bis - 15048 VALENZA

C.F. 9500149006 , in persona del suo Presidente pro tempore

Angelo Buzio domiciliato in Via Volta, 48 - 15048 VALENZA

e

**la Sig.ra Prof.ssa Alena Shleiko** nata a Minsk - Bielorussia il 25.11.1977 residente in Via Angarskaya, 78/36 – 220047 Minsk (Bielorussia) e risiederà in Italia a VALENZA P.zza XXXI Martiri, 5

## Premesso

che intendendo dare continuità al progetto di preparazione delle atlete della sezione della Ginnastica Ritmica sino al termine dei quadrienni olimpici 2008-2012 e 2012 – 2016 ed inoltre, per proseguire il lavoro volto alla crescita del vivaio, costituito da giovani compresi nella fascia di età 5 – 8 anni e per garantire qualità al progetto “Avviamento dei Giovani all’agonismo”, gestito con il contributo finanziario della Regione Piemonte, la A.S. Dil. A.S. Ginnastica Valentia ha constatato la necessità di assicurarsi un’assistenza di tipo tecnico-professionale di alto livello, capace anche di formare le giovani tecniche dell’Associazione stessa;

## Preso atto

che la Sig.ra **Alena Shleiko** ha manifestato la volontà di proseguire la collaborazione in forma autonoma con la Associazione , ed ha dimostrato di possedere la specifica competenza richiesta e preso atto altresì che la Federazione Ginnastica d’Italia ha nominato la suddetta tecnica, Direttrice Tecnica Regionale del Piemonte Valle d’Aosta per i quadrienni sopra indicati;

stipulano e convengono quanto segue:

1. La Sig.ra **Alena Shleiko**, con contratto stipulato ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile si impegna a prestare la sua opera in favore della **A.S.Dil. A.S. Ginnastica Valentia** che si avvarrà della sua collaborazione per l'allenamento delle ginnaste agoniste della sezione della Ginnastica Ritmica e del settore giovanile ed inoltre, per la preparazione e l’aggiornamento delle tecniche dell’Associazione. Nello svolgimento del suo incarico la Sig.ra **Alena Shleiko** agirà con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, attraverso il proprio apporto personale, senza impiego di mezzi propri organizzati e senza essere soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa o a vincoli di subordinazione e/o dipendenza gerarchica da parte della Associazione.
2. Circa la modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste alla Sig.ra **Alena Shleiko**, le parti si impegnano al rispetto del programma di massima dell'attività, che verrà concordato di volta in volta con la Associazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

La Sig.ra **Alena Shleiko** dichiara di conoscere lo Statuto ed i regolamenti della **A.S.Dil. A.S. Ginnastica Valentia** e di conformarsi agli stessi nello svolgimento della propria attività.

3. La Associazione potrà richiedere alla Sig.ra **Alena Shleiko** una relazione scritta su particolari attività da lei svolte.
4. La Sig.ra **Alena Shleiko** dichiara, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità, e di essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste.
5. Il presente accordo avrà efficacia dal **01.01.2009** al **31.01.2017**, al termine verrà rinnovato tacitamente, salvo che una delle parti non ne richieda la revisione o l'annullamento, da comunicarsi con R.A.R..
6. Le parti potranno recedere dal presente contratto con preavviso di dodici mesi, da comunicarsi con R.A.R..  
In caso di recesso anticipato unilaterale da parte della Associazione la Sig.ra **Shleiko Alena**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2227 del codice civile, avrà diritto a percepire soltanto le somme in proporzione spettantele sino a quel momento, esclusa ogni altra forma di indennizzo per spese e/o mancato guadagno.
7. In considerazione del periodo di efficacia del presente atto e del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfetariamente in complessivi Euro **12.200,00 (dodicimiladuecento,00)**, al lordo di imposte e contributi di legge e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista, il compenso annuo dovuto dalla Associazione alla Sig.ra **Shleiko Alena**, per il periodo **01.01.2009 - 31.01.2017**, con adeguamenti annui, pari al tasso dell'inflazione programmata. Salvo aumenti concordati tra le parti.
8. Le spese vive sopportate dalla Sig.ra **Alena Shleiko** per le eventuali trasferte connesse all'esecuzione dell'incarico di cui al presente accordo, verranno rimborsate a piè di lista dalla Associazione, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.
9. Il compenso di cui al precedente punto 7., verrà corrisposto in rate mensili, posticipate, previa presentazione del riepilogo scritto dell'attività svolta, e della regolare documentazione fiscale.
10. La Sig.ra **Alena Shleiko** dichiara sin d'ora di non essere iscritta ad alcun albo professionale, e di non esercitare per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
11. L'Associazine provvederà ad applicare sui compensi corrisposti la ritenuta d'acconto prevista dalle leggi vigenti, trattandosi di lavoro autonomo derivante, da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al di fuori dell'ambito applicazione dell'I.V.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 del DPR 22.12.86 n° 917 e dell'art. 5 del DPR 633/72.
12. Costituisce clausola risolutiva espressa dal presente atto la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla Associazione alla Sig.ra **Alena Shleiko**, secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni.

13. Nel caso di mancato rispetto del programma concordato a titolo di penale, salva la risarcibilità del danno ulteriore, la Sig.ra **Alena Shleiko** sarà tenuto a corrispondere alla Associazione la somma di Euro 26,00 per ogni giornata nella quale non sia stata fornita la prestazione concordata dalla Associazione medesima, il cui svolgimento era previsto per quella giornata.
14. La Società è autorizzata sin d'ora a defalcare le somme dovute a tale titolo dalla Sig.ra **Alena Shleiko** dal corrispettivo pattuito, di cui al punto 7. del presente accordo.
15. Le parti si impegnano a compromettere in arbitri la soluzione di ogni controversia comunque attinente all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo.

Tali controversie saranno risolte da una commissione composta da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, in caso di mancato accordo tra i due arbitri, scelto dal Presidente del C.O.N.I. Provinciale di Alessandria, al quale verrà pure demandata la nomina dell'arbitro per la parte che rifiutasse di nominarlo. La commissione giudicherà con lodo irrituale senza il rispetto di particolari formalità. La commissione si riunirà entro trenta giorni dalla nomina presso la sede di Valenza della Società o in altro luogo concordato dagli arbitri, i quali dovranno deliberare entro il termine di 60 gg. dal giorno in cui tutti gli arbitri avranno accettato i rispettivi incarichi.

Al termine della lettura il Consiglio approva quanto proposto dal Presidente all'Unanimità

Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente alle ore 24.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente